



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

18 DIC 2015 N. 2221 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al **2 GEN 2016**

Li **18 DIC 2015**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 156 del **15/12/2015**

OGGETTO: Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre reclamo al collegio ex art. 669 tredices c.p.c., avverso il decreto n. 38052 in data 11/12/2015 – RG 6525/2015 del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 63 in data 01/09/2015 ad oggetto: "Ricorso ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro. sig.ra Di Giorgio Filomena c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia." di conferimento incarico per la difesa di questo Ente all'avv. Rosa Falciglia, libero professionista da Castellaneta con studio in via Roma n. 57, già legale di fiducia di questo Ente in precedenti giudizi promossi avanti al Giudice di Lavoro del Tribunale di Taranto da parte dell'odierna ricorrente.

VISTA la nota in data 14/12/2015, prot. n. 28286, con la quale il predetto legale di fiducia ha trasmesso copia del decreto emesso dal Tribunale di Taranto – sez. Lavoro n. 38052 in data 11/12/2015 – RG 6525/2015 di accoglimento totale del ricorso, precisando che detto decreto è reclamabile nel termine di gg. 15 dalla data di notifica (11/12/2015).

RITENUTO, d'intesa con il predetto legale, di dover proporre reclamo al collegio ai sensi dell'art. ex art.669 tredices c.p.c., conferendo incarico al medesimo legale di fiducia, per tutte le ragioni che lo stesso vorrà esplicitare in detto reclamo.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui

le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

D E C R E T A

- 1) di proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. art.669 tredices c.p.c., reclamo al collegio avverso il decreto emesso dal Tribunale di Taranto – sez. Lavoro n. 38052 in data 11/12/2015 -- RG 6525/2015 istante la sig.ra Di Giorgio Filomena, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cardanobile, giusto ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato in data 12/08/2015;
- 2) Incaricare, quale legale di fiducia di questa Amministrazione; l'avv. Rosa Falciglia, libero professionista, con studio in Castellaneta alla via Roma n. 57.
- 3) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GIOLLOTTI)

